



Prot. n.4188

ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 21.05.2020

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione delle celebrazioni liturgiche all'aperto su piazze pubbliche.

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale e Autorità di Protezione Civile

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l'art.1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in

COMUNE DI PRAIANO



condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al

COMUNE DI PRAIANO



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

COMUNE DI PRAIANO

Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)

p.iva 00607910650

Tel.+39 089 8131911 - Fax +39 089 8131912

info@comune.praiano.sa.it - www.comune.praiano.sa.it



VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO, in particolare, il Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni religiose del 6 maggio u.s., sottoscritto dalla CEI e dal Governo che prevede anche la possibilità di celebrazioni all'aperto nel rispetto della normativa sanitaria;

SENTITI i Parroci delle Parrocchie di San Luca Ev. e San Gennaro V. e M. i quali hanno espresso la volontà di effettuare all'aperto le celebrazioni più importanti per consentire ad un numero maggiore di fedeli di poter partecipare;

CONSIDERATO, pertanto, che per le celebrazioni che saranno effettuate su piazze pubbliche, l'Amministrazione Comunale intende porre in essere un articolato sistema di controllo e prevenzione sanitaria, al fine di consentire le celebrazioni religiose in condizioni di assoluta sicurezza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

ORDINA

- 1) Sono vietate, in considerazione delle ridotte dimensioni degli ambienti, le celebrazioni liturgiche aperte al pubblico nelle chiese di Santa Caterina, San Tommaso, San Giovanni Battista, San Nicola, Santa Maria di Costantinopoli, Santa Maria a Castro/San Domenico;**
- 2) Sono consentite le celebrazioni liturgiche in Piazza San Luca, nel rispetto dei seguenti obblighi:**

-capienza massima di n. 120 persone;



-durante la celebrazione l'accesso alla piazza è consentito esclusivamente da via A. Seggio e via Duomo, seguendo le indicazioni sui percorsi di entrata/uscita;

-durante la celebrazione l'accesso da Via Oratorio è interdetto;

- al Legale Rappresentante della Parrocchia San Luca Ev. di assicurare il posizionamento di sedie e sedute rispettando il distanziamento sociale nel limite di capienza di n. 120 persone ed in generale tutte le indicazioni contenute nel Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni religiose del 6 maggio u.s., sottoscritto dalla CEI e dal Governo;

-al Responsabile di P.M. di assicurare il posizionamento di adeguata segnaletica informativa, oltre che assicurare la presenza in occasione delle celebrazioni sul piazzale di personale per la misurazione della temperatura corporea a mezzo termo scanner, avvalendosi, se necessario, di personale volontario e/o di Protezione Civile;

-al Legale Rappresentante della Parrocchia di assicurare al termine di ogni celebrazione adeguata sanificazione della piazza e delle sedute;

3) Sono consentite le celebrazioni liturgiche in Piazza San Gennaro, nel rispetto dei seguenti obblighi:

-capienza massima di n. 150 persone di cui n. 20 da posizionarsi sul palchetto in muratura;

- durante la celebrazione l'accesso alla piazza è consentito esclusivamente da via Masa e da Via G. Capriglione, seguendo le indicazioni sui percorsi di entrata/uscita, mentre rimarrà interdetto l'accesso da Via Casa Rispoli;

-durante la celebrazione l'accesso da Via Masa è interdetto;

-al Legale Rappresentante della Parrocchia San Gennaro V. e M. di assicurare il posizionamento di sedie e sedute rispettando il distanziamento sociale nel limite di capienza di n. 150 persone ed in generale tutte le indicazioni contenute nel Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni religiose del 6 maggio u.s., sottoscritto dalla CEI e dal Governo;

-al Responsabile di P.M. di assicurare il posizionamento di adeguata segnaletica informativa, oltre che assicurare la presenza in occasione delle celebrazioni sul piazzale di personale per la misurazione della temperatura corporea a mezzo termo scanner, avvalendosi se necessario di personale volontario e/o di Protezione Civile;

-al Legale Rappresentante della Parrocchia di assicurare al termine di ogni celebrazione adeguata sanificazione della piazza e delle sedute;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'albo pretorio;

- sul sito internet del Comune di Praiano;

COMUNE DI PRAIANO

Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)

p.iva 00607910650

Tel.+39 089 8131911 - Fax +39 089 8131912

info@comune.praiano.sa.it - www.comune.praiano.sa.it



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

che la presente ordinanza venga trasmessa:
al Comando di Polizia Municipale;
alla Stazione dei Carabinieri di Positano;
ai Legali rappresentanti delle Parrocchie San Luca Ev. e San Gennaro V. e M..

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2020



Sindaco - Giovanni Di Martino

Il Sindaco
Giovanni Di Martino

